

Legge federale sulla riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 6 settembre 2013²;

visto il parere del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa emanata da un'autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.

Art. 3 Riconoscimento del torto inflitto

¹ Nell'ottica odierna numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981 sono da ritenersi:

- a. disposti a torto, oppure
- b. attuati con modalità tali da costituire un torto.

² Un torto si ritiene inflitto alle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente alle persone collocate in un penitenziario senza l'emanazione di una sentenza penale.

Art. 4 Esclusione di pretese finanziarie

Il riconoscimento del torto in virtù della presente legge non dà diritto a risarcimento del danno, a indennità a titolo di riparazione morale o ad altre prestazioni finanziarie.

¹ RS 101

² FF 2013 7427

³ Sarà pubblicato nel FF successivamente.

Art. 5 Rielaborazione scientifica degli eventi

¹ Il Consiglio federale provvede alla rielaborazione scientifica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altre forme di affidamento al di fuori del contesto familiare.

² A tal fine, incarica una commissione d'esperti indipendente e interdisciplinare.

³ I risultati delle indagini sono pubblicati. Per la pubblicazione, i dati personali sono anonimizzati.

Minoranza

(Schwander, Brand, Egloff, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Stamm)

Art. 5 Rielaborazione storica degli eventi

¹ Il Consiglio federale provvede alla rielaborazione storica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa. A tal fine, incarica una commissione d'esperti indipendente e interdisciplinare.

² I risultati delle indagini sono pubblicati. Per la pubblicazione, i dati personali sono anonimizzati.

Art. 6 Archiviazione

¹ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa.

² Dette autorità non possono servirsi di tali atti per emanare decisioni a danno delle persone interessate.

³ Il termine di protezione degli atti è di ottanta anni.

Art. 7 Diritto di consultazione degli atti

¹ Hanno diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i rispettivi familiari.

² Le persone che si occupano della rielaborazione scientifica degli eventi hanno il diritto di consultare gli atti, sempreché l'adempimento del mandato lo richieda.

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.